



# *Prefettura di Pavia*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Pavia, protocollo informatico

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di

BATTUDA  
GRAVELLONA LOMELLINA  
MIRADOLO TERME  
MORTARA  
PIEVE DEL CAIRO  
PIZZALE  
SILVANO PIETRA  
VELLEZZO BELLINI  
VIGEVANO  
VISTARINO  
VOGHERA

LORO SEDI

Ai Sigg.ri Comandanti delle Polizie Locali

LORO SEDI

Al Sig. Questore  
Al Sig. Comandante Prov.le Carabinieri  
Al Sig. Comandante Prov.le Guardia di Finanza

SEDE

Ai sigg.ri Rappresentanti dei partiti  
e movimenti politici della Provincia

LORO SEDI

### Elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. Principali adempimenti in materia di propaganda elettorale

#### *a) Disciplina della propaganda elettorale mediante affissioni*

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti e gli altri stampati di propaganda.

Ai sensi dell'art.1 della L. n. 212/1956, nei trenta giorni antecedenti le elezioni, quindi da venerdì 13 gennaio 2023, l'affissione di stampati, giornali murali, manifesti ed altro materiale di propaganda elettorale può essere effettuata solo negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

E' pertanto vietata ogni affissione eseguita fuori dai predetti spazi, in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, per esempio su palizzate, recinzioni, saracinesche, portoni, infissi. Rientrano nel divieto le esposizioni di manifesti elettorali affissi nelle vetrine dei negozi e chiaramente visibili dalla pubblica via.

E' da ritenersi altresì vietata l'installazione di manifesti, fotografie o striscioni di propaganda in corrispondenza di postazioni temporanee elettorali, i *c.d.* gazebo presso cui deve invece intendersi



## *Prefettura di Pavia*

### *Ufficio territoriale del Governo*

consentita la distribuzione di volantini o altro materiale elettorale e l'esposizione di bandiere dei partiti che servono esclusivamente ad identificare la titolarità delle predette strutture.

Compete alle Amministrazioni comunali – dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali – provvedere a defiggere o oscurare i manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, nonché a rimuovere ogni altra affissione o scritta, ovunque illecitamente effettuata.

Si ricorda che in caso di violazione delle disposizioni relative all'affissione saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 Legge 515/93 e successive modificazioni).

Analogamente, va incontro a sanzione amministrativa pecuniaria chi sottragga, distrugga, laceri, stacchi o renda comunque illeggibili i manifesti affissi regolarmente.

#### *b) Divieto di alcune forme di propaganda*

Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956 e successive modifiche ed integrazioni, è sospesa:

- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso, in luogo pubblico, come a mezzo di cartelloni, targhe, stendardi, striscioni, tende, ombrelloni, palloni aerostatici ancorati al suolo. Sono espressamente escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi vengano istituite.
- ogni forma di propaganda luminosa mobile. Deve pertanto ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale. La sosta temporanea dei predetti mezzi dovrà ritenersi consentita per un tempo congruo a non assumere i connotati di una propaganda fissa, vietata per legge.
- il lancio o getto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di volantini di cui deve, invece, ritenersi consentita la distribuzione a mano.

#### *c) Propaganda fonica su mezzi mobili*

Nei trenta giorni antecedenti le elezioni l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito nei limiti di cui all'art. 7 della Legge n. 130/1975, ossia per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e soltanto dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse, motivate determinazioni più restrittive, adottate dagli enti locali interessati, relativamente agli orari anzidetti. Non si potrà procedere all'impiego di altoparlanti mobili dinanzi ad ospedali, case di cura e di riposo e, se l'impiego avviene nelle adiacenze dei luoghi ove si tengono comizi, la distanza dovrà essere tale da garantirne il libero svolgimento, evitando ogni disturbo.

La propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco del Comune interessato o, nel caso in cui sia destinata a svolgersi sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.



## *Prefettura di Pavia*

### *Ufficio territoriale del Governo*

#### *d) Uso di locali comunali*

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per le consultazioni elettorali in argomento, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari, sono tenuti ad individuare e a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Le formazioni politiche daranno comunicazione dei comizi e delle riunioni elettorali che intendano organizzare, oltre che al Comune competente al rilascio della prescritta autorizzazione, anche alla Autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di permettere l'approntamento tempestivo dei servizi di competenza.

#### *e) Diffusione di sondaggi demoscopici*

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art.8 della Legge n.28/2000, e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Da questo divieto resta esclusa l'attività di istituti demoscopici volta, invece, a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica; questa attività non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

L'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

#### *f) Inizio del divieto di propaganda*

Ai sensi dell'art.9 della Legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quello della votazione, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Nel giorno della votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

#### *g) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione*

L'art. 9 comma 1 della Legge n. 28/2000 dispone che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Obiettivo della norma è quello di



*Prefettura di Pavia*  
*Ufficio territoriale del Governo*

evitare forme di propaganda surrettizia. Pertanto i soggetti che ricoprono cariche pubbliche, se candidati alle elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dall'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

*h) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale*

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

IL PREFETTO  
(De Carlini)